

## Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come integralmente sostituito dall'articolo 3 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, interviene sostituendo per intero il contenuto dell'articolo 124 del codice della strada. La modifica di maggiore rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria. Recependo il parere della VIII Commissione del Senato è stato previsto, con decorrenza 19 gennaio 2013, che la guida di macchine agricole o macchine operatrici senza essere in possesso della prescritta patente sia punita con le stesse sanzioni penali previste dall'articolo 116, commi 15 e 17 per la guida delle altre categorie di veicoli, laddove in precedenza, fino all'entrata in vigore della riforma, l'identica fattispecie era punita solo con sanzioni amministrative. Si assiste, quindi, allo stesso strano (ma inevitabile) percorso amministrativo osservato a proposito della guida di ciclomotori senza patente di categoria AM: anche per le macchine agricole e le macchine operatrici la guida senza patente resta punita con sanzioni amministrativa, ove commessa fino al 18 gennaio 2013, mentre acquista rilevanza penale da data successiva.

Analogamente, si dovrebbe ritenere che, ricorrendo ad un'analogia in bonam partem, la guida di macchine agricole e di macchine operatrici con patente di categoria diversa rispetto a quella indicata dall'articolo 124 debba scontare, dal 19 gennaio 2013, le sanzioni dell'articolo 116, comma 15-bis., ove, se la condotta fosse posta in essere in data antecedente, risulterebbero applicabili le sanzioni dell'articolo 125, comma 3, nella versione precedente alla Riforma; in verità il problema è relativo al solo caso di colui che con patente di categoria B1 guida una macchina agricola od operatrice per la guida della quale è necessaria la patente di categoria B; negli altri casi si è comunque al di fuori della previsione dell'articolo 116, comma 15-bis.

Si tratta, in ultima analisi, degli effetti, in qualche modo inevitabili, prodotti dalla "penalizzazione" di comportamenti in precedenza puniti solo con sanzioni amministrative.

A cascata si applica anche l'articolo 116, comma 14, per l'ipotesi di incauto affidamento.

L'altra novità di significativo rilievo riguarda la previsione della patente di categoria C1, in luogo di quella di categoria C, per la guida delle macchine operatrici eccezionali. Ciò, secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo correttivo, per mantenere inalterata l'età minima di diciotto anni per l'accesso a tale attività.

Per il resto le altre modifiche proposte dalla nuova versione dell'articolo 124 non appaiono di particolare intensità operativa, trattandosi in realtà di modesti aggiustamenti, finalizzati ad armonizzare con le nuove categorie di patenti i titoli abilitativi necessari per la guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

In estrema sintesi l'articolo 124, comma 1, lettera a), dispone che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, occorre aver conseguito una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3 e precisamente:

- la categoria A1 per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4<sup>1</sup>, e che non superino la velocità di 40 Km/h;
- la categoria B se trattasi di macchine agricole diverse da quelle di cui sopra, ovvero macchine operatrici non eccezionali;
- della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministero dei trasporti devono essere stabiliti i tipi e le caratteristiche di macchine agricole e di macchine operatrici non eccezionali che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti di categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) (patente A1) e f) (patente B). Le modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo hanno sanato gli errori contenuti nella prima versione dell'articolo 124 contenuta nel d.lgs. In origine, infatti, il rinvio alla ipotesi di guidare macchine agricole con patenti B1 speciale per mutilati e minorati fisici non era pertinente, atteso che con la patente B1 non poteva

---

<sup>1</sup> Dimensioni e massa identici a quelli dei motoveicoli: 1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,50 m. di altezza. La massa complessiva a pieno carico non può eccedere 2,5 t.

essere guidata alcuna tipologia di macchina agricola ed inoltre il riferimento alla patente di categoria A1 avrebbe dovuto comportare il rinvio all'articolo 116, comma 3, lettera b) e non lettera e). Ulteriormente errato era poi il riferimento all'intero comma 1 (senza distinzione alcuna), cosa, questa, che, forzando una interpretazione letterale della norma avrebbe anche potuto consentire a mutilati e minorati fisici con patenti speciali di guidare macchine operatrici eccezionali necessitanti di adattamenti.

Con il decreto legislativo correttivo e con la integrale sostituzione dell'articolo 124, il legislatore è intervenuto sanando gli originari errori di impostazione.

Il terzo comma del nuovo articolo 124, infine, precisa che, qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, con lo stesso decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui sopra, sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 (anche macchine operatrici eccezionali, quindi) che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

Per completezza si rappresenta poi che con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato l'articolo 111 del codice della strada prevedendo che al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Viene, quindi, avviato e tracciato il percorso per la revisione delle macchine agricole che ora diventa un obbligo e non più mera facoltà.

La revisione sarà operativa dal 1° gennaio 2014, secondo scadenze e criteri che saranno fissati con decreto ministeriale da adottare entro il 28 febbraio 2013.

L'altra novità riguarda un'ulteriore abilitazione necessaria per l'uso delle macchine agricole, anche se non si tratta di un documento aggiuntivo alla patente necessario per la guida su strada, ma solo di una particolare abilitazione per l'uso, anche fuori strada, delle macchine agricole. Si tratta, in sostanza, della mera attuazione, peraltro tardiva e non ancora completa, dell'articolo 73 del d.lgs. 81/2008 per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prima però di rendere concretamente esecutiva tale disposizione sarà necessaria l'emanazione del decreto di cui sopra da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la fissazione dei criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

## Prontuario

Articolo comma	Descrizione della violazione	Sanzione pecuniaria	Sanzione accessoria	Punti
Articolo 124, commi 1, lettera a) 4 – articolo 116, commi 15-17	<p><b>1. Guida con macchine agricole senza patente di categoria A1 (ovvero A2, A limitata, o A)</b></p> <p>Circolava con macchina agricola o con complesso di macchina agricola che non supera 1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza ovvero m. 2,50 di altezza, nonché di massa complessiva a pieno carico non superiore a 2,5 t. (e che non sviluppa una velocità superiore a 40 km/h) senza essere munito della prescritta patente perché mai conseguita (o revocata o non confermata a seguito di visita medica).</p>	<p>Reato Ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00</p> <p>In caso di recidiva nel biennio, arresto fino ad un anno</p>	<p>Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi</p> <p>In caso di recidiva confisca del veicolo</p>	---
<p><b>Note</b></p> <p>1. L'articolo 124, comma 1, lettera a), come integralmente sostituito dal d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 e dal successivo decreto legislativo correttivo, dispone che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore occorre aver conseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la patente della categoria A1 se trattasi di macchine agricole o loro complessi che non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 (dimensioni e massa identici a quelli dei motoveicoli) e la velocità di 40 Km/h;</li> <li>- la patente di categoria B se trattasi di macchine agricole diverse da quelle di cui sopra, ovvero macchine operatrici non eccezionali;</li> <li>- la patente di categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.</li> </ul> <p>Il comma 2, dispone che con decreto del Ministero dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche di macchine agricole che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con le patenti di categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) (patente A1) e f) (patente B). Il comma 3, infine, rinvia allo stesso D.M. per la definizione delle caratteristiche delle macchine agricole (anche eccezionali) che possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali, qualora detti veicoli non richiedano di adattamenti.</p> <p>2. Diversamente dal passato, con decorrenza 19 gennaio 2013, la guida senza patente di una macchina agricola costituisce reato ed è punita con le stesse sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15-17.</p> <p>3. La stessa sanzione si applica a chi guida con una patente di categoria diversa da quella necessaria, salvo il caso previsto dall'articolo 116, comma 15-bis, in ipotesi applicabile, ma riferibile comunque solo a chi con patente di categoria B1 guida una macchina agricola o una macchina operatrice non eccezionale, per la guida delle quali è necessaria la patente di categoria B.</p> <p>4. Per l'applicazione del fermo e della confisca si applica l'articolo 224-ter del codice della strada. In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 213 e 214, per cui non si applicano il fermo o la confisca se il veicolo appartiene a persona estranea all'illecito, ovvero se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo. Ove non siano applicabili il fermo o la confisca, la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa, ai sensi degli articoli 223 e 224 del codice della strada.</p> <p>5. Siccome alla prima violazione consegue la sola ammenda è da ritenersi applicabile l'articolo 162 del codice penale, con la conseguente estinzione del reato quale effetto dell'oblazione. Quindi, si può ragionevolmente supporre che l'estinzione del reato mediante oblazione della prima sanzione pecuniaria penale escluda la costituzione del precedente necessario per aversi reiterazione della violazione, fermo restando il fatto che, nel caso di seconda violazione nel corso del biennio senza che per la prima sia stata effettuata l'oblazione, applicandosi la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, non sarà più possibile il pagamento estintivo, ammesso solo in caso di sola ammenda o laddove l'ammenda sia alternativa all'arresto (articolo 162 bis del codice penale).</p> <p>6. Nei confronti di colui che avendo la materiale disponibilità della macchina agricola ne affida o ne consente la guida a persone che non si trovano nelle condizioni richieste dall'articolo 124 si procede ai sensi dell'articolo 116, comma 14, per incauto affidamento.</p> <p>7. Se il conducente manca del requisito dell'età o dei requisiti psicofisici si applica anche l'articolo 115, comma 3. In questo caso a colui che ha la materiale disponibilità della macchina agricola va contestata la violazione di cui all'articolo 115, comma 5 per incauto affidamento a persona priva dei requisiti che, se del caso, concorre con l'ipotesi di incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14.</p> <p>8. Trattandosi di reato si segue il codice di procedura penale quanto alla trasmissione della notizia di reato, di</p>				

identificazione della persona sottoposta alle indagini, di nomina del difensore e di elezione di domicilio. La competenza per il reato è affidata al Tribunale in composizione monocratica.

Articolo comma	Descrizione della violazione	Sanzione pecuniaria	Sanzione accessoria	Punti
Articolo 124, commi 1, lettera a) 4 – articolo 116, commi 15-17	<p><b>2. Guida con macchine agricole (anche eccezionali), ovvero di macchine operatrici non eccezionali senza patente di categoria B</b></p> <p><u><b>Ipotesi macchina agricola (anche eccezionale)</b></u></p> <p>Circolava con macchina agricola o con complesso di macchina agricola che supera, _____ ( indicare quale o quali dei seguenti limiti: 1,60 m. di larghezza, ovvero 4 m. di lunghezza, ovvero m. 2,50 di altezza, ovvero di massa complessiva a pieno carico non superiore a 2,5 t. ovvero sviluppa una velocità superiore a 40 km/h ) senza essere munito della prescritta patente perché mai conseguita (o revocata o non confermata a seguito di visita medica).</p> <p><u><b>Ipotesi macchina operatrice (non eccezionale)</b></u></p> <p>Circolava con macchina operatrice senza essere munito della prescritta patente perché mai conseguita (o revocata o non confermata a seguito di visita medica).</p>	<p>Reato Ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00</p> <p>In caso di recidiva nel biennio, arresto fino ad un anno</p>	<p>Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi</p> <p>In caso di recidiva confisca del veicolo</p>	---
<p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si vedano note caso n.1</li> <li>2. Per i limiti di massa e dimensioni delle macchine agricole e delle macchine operatrici e per la necessità, in caso di macchine agricole od operatrici eccezionali, della speciale autorizzazione rilasciata dal compartimento ANAS di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale, si vedano, rispettivamente gli articoli 104 e 114.</li> </ol>				

Articolo comma	Descrizione della violazione	Sanzione pecuniaria	Sanzione accessoria	Punti
Articolo 124, commi 1, lettera a) 4 – articolo 116, commi 15-17	<p><b>3. Guida con macchine operatrici eccezionali senza patente di guida di categoria C1</b></p> <p>Circolava con macchina operatrice eccezionale senza essere munito della prescritta patente perché mai conseguita (o revocata o non confermata a seguito di visita medica).</p>	<p>Reato Ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00</p> <p>In caso di recidiva nel biennio, arresto fino ad un anno</p>	<p>Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi</p> <p>In caso di recidiva confisca del veicolo</p>	---
<p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si vedano note caso n.1</li> <li>2. Si veda nota 2 caso n. 2</li> </ol>				

Articolo comma	Descrizione della violazione	Sanzione pecuniaria	Sanzione accessoria	Punti
Articolo 124, comma 4 - articolo 116, comma 14	<p><b>4. Incauto affidamento di macchina agricola e macchina operatrice</b></p> <p>Avendo la materiale disponibilità di una macchina agricola o di una macchina operatrice ne affidava (o ne consentiva) la guida a un conducente:</p>	<p>Da € 389,,00 € 1.559,00</p> <p><b>PMR</b> <b>€. 389,00</b></p>		---

	a) che non aveva conseguito la prescritta patente di guida b) che aveva subito la revoca della patente c) titolare di patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e/o psichici			
--	--	--	--	--

**Note**

1. Si vedano note caso n.1
2. Se il conducente manca del requisito dell'età o dei requisiti psicofisici si applica anche l'articolo 115, comma 3. In questo caso a colui che ha la materiale disponibilità della macchina agricola va contestata la violazione di cui all'articolo 115, comma 5, per incauto affidamento a persona priva dei requisiti che, se del caso, concorre con l'ipotesi di incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14.